Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 10 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 810.

Estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria ed alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente le norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 718, per la determinazione dell'importo predetto;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, ed il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;
Visti i contratti collettivi concernenti il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi e quelli concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945, le disposizioni relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari si applicano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti:

a) alla Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

b) alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;

c) alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 811.

Norme per l'effettuazione presso la Regia Accademia aeronautica di sessioni di esami e corsi straordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare l'effettuazione di sessioni straordinarie di esami presso la Regia Accademia aeronautica, riservandole agli allievi dei corsi normali di tale Accademia che, in conseguenza degli avvenimenti militari del settembre 1943, furono impossibilitati ad usufruire delle normali sessioni di esami.

Ogni allievo, che si sia trovato nelle condizioni previste dal comma precedente, potrà usufruire di non più di due sessioni straordinarie di esami per ciascun corso.

La seconda sessione straordinaria non può aver luogo prima che sia trascorso un termine di tre mesi dalla prima.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare la effettuazione presso la Regia Accademia aeronautica di corsi straordinari accelerati, di durata non inferiore a quattro mesi, da riservarsi agli allievi dei corsi normali di tale Accademia che, in conseguenza degli avvenimenti militari del settembre 1943, non hanno potuto seguire l'andamento normale degli studi.

Al termine di detti corsi straordinari accelerati, saranno concesse due sessioni straordinarie di esami.

La seconda sessione straordinaria non può aver luogo prima che sia trascorso un termine di tre mesi dalla prima.

Art. 3.

Le materie di esame e di insegnamento relative sia alle sessioni straordinarie che ai corsi straordinari accelerati, saranno in tutto conformi ai vigenti ordinamenti e programmi di studio per la Regia Accademia aeronautica.

Art. 4.

Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, che abbiano ottenuto il passaggio al terzo corso in base ad esami sostenuti nelle sessioni straordinarie di cui all'art. 1 ovvero in base ad esami sostenuti al termine dei corsi straordinari accelerati di cui all'art. 2, conseguiranno la nomina ad « aspirante ufficiale », prevista dall'art. 5 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, con retrodatazione, ai soli effetti giuridici, all'epoca nella quale, presuntivamente, l'avrebbero conseguita, se cause di forza maggiore non avessero interrotto il normale andamento degli studi.

La retrodatazione anzidetta sarà prorogata del periodo di tempo intercorso tra la chiusura della prima e della seconda sessione di esami, nel caso che il passaggio al terzo corso venga ottenuto in seconda sessione straordinaria.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme vigenti relative all'ordinamento della Regia Accademia aeronautica, nonchè quelle relative al reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Il presente decreto ha effetto dal 20 novembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo registro n. 8, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 15, 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 4 settembre 1940, registri nn. 12 e 11, fogli nn. 154, 155 e 406, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta a convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27 e 29, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 26, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio n. 25, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 luglio 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, fogli nn. 372, 373 e 375, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 29 agosto, 3 ottobre e 14 novembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 settembre, 25 ottobre e 12 dicembre 1941, registri nn. 13, 14 e 16, fogli nn. 31, 289 e 248, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 9 e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 e il 19 gennaio 1942, registro n. 1, fogli nn. 144 e 390, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942, registro n. 1, foglio

n. 391, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 447, 448 e 166, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i R. decreti 5 settembre 1942, registrati alla Corte dei conti il 24 settembre 1942, registro n. 11, fogli nn. 450 e 451, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 aprile e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 maggio e il 13 giugno 1943, registri nn. 7 e 8, fogli nn. 16, 17 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 gennaio e 7 giugno 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 febbraio e il 22 giugno 1945, registri nn. 1 e 5, fogli nn. 322 e 247, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero « Nettuno »: dalle ore 18 del 20 luglio 1945;

Motopeschereccio « Montecristo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Epomeo »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Gabbiano »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Franco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria SS. di Altomare »: dalle ore 8 del 24 agosto 1945;

Motonave « Amba Aradam »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo « Gradisca »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Cuore di Gesù »: dalle ore 10 del 18 luglio 1943;

Motopeschereccio « Armando »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « SS. Annunziata »: dalle ore 10 del 30 aprile 1943;

Motopeschereccio « S. Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piropeschereccio « Aringa »: dalle ore 24 del 3 agosto 1945;

Motopeschereccio « Giovanni Vincenzo Nicolina »: dalle ore 9 del 31 luglio 1943;

Motopeschereccio « Folpo »: dalle ore 8 del 17 agosto 1945;

Motopeschereccio « Stella Saturno »: dalle ore 24 del 1° novembre 1943;

Motopeschereccio « Stefano Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giovanni Battista »: dalle ore 10 del 25 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Giovanni B. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Maria C. »: dalle ore 24 del 31 marzo 1943;

Motopeschereccio « Santa Liberata »: dalle ore 24 del 14 maggio 1943;

Motopeschereccio « Patriarca S. Giuseppe »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Motopeschereccio « Nuova Maria »: dalle ore 8 del 13 agosto 1943;

Motopeschereccio « SS. Cosma e Damiano »: dalle ore 8 del 31 agosto 1943;

Motopeschereccio « Pinzon Martino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nibbio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Giuseppe N. »: dalle ore 24 del 5 agosto 1943;

Rimorchiatore « Emma »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Primavera »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Cristoforo Colombo »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Torino »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Argentina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Derna »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Miria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Vega »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Fedel Franco »: dalle ore 24 del 22 novembre 1943;

Motoveliero « Nuovo Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Francesco di Paola »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Acquirino Pinza »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giuseppe »: dalle ore 8 del 10 novembre 1943;

Motoveliero « Florette »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Achille »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Domenico »: dalle ore 10 del 22 luglio 1943;

Motoveliero « Salvatore »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Palestrina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Salvatore S. »: dalle ore 11 del 23 marzo 1944;
Motoveliero « Santa Lucia »: dalle ore 24 del 21 settembre 1943;
Motoveliero « Alfiere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Panfilo « Pertinace »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motoveliero « Maria Vittoria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopeschereccio « Maria Maddalena »: dalle ore 24 del 6 ottobre 1943;
Motopeschereccio « Marone »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;
Motonave « Pola »: dalle ore zero del 31 ottobre 1943;
Goletta « Tina »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;
Motopeschereccio « Ivo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Pirocisterna « Bormida »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motonave « Maria B. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopesca « Franco »: dalle ore 24 del 14 aprile 1945;
Motoveliero « Lilla »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
Motopesca « Nuovo S. Antonio »: dalle ore 18 del 23 giugno 1945;
Motopeschereccio « Madonna dei Martiri »: dalle ore 15 del 16 maggio 1945;
Motopeschereccio « Esperia »: dalle ore 12 del 28 luglio 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1945
Registro Marina n. 10, foglio n. 205. — CILLO

(32)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 ed autorizzazione all'istituto di credito mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo concesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il bilancio preventivo del comune di Perugia per l'esercizio 1945;

Sentita la Commissione centrale per la finanza locale, la cui deliberazione, in data 2 ottobre 1945, s'intende integralmente trascritta nel presente decreto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Decreta:

Il bilancio preventivo del comune di Perugia per l'esercizio finanziario 1945 è approvato in conformità del suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale.

Per l'integrazione del bilancio stesso è autorizzato:

a) la concessione di un contributo statale in capitale di L. 13.960.000 ivi comprese L. 4.000.000 anticipate dall'A.M.G.;

b) l'assunzione, da parte dell'Ente, di un mutuo di L. 9.300.000 da contrarsi, con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1945, n. 58, e d'ammortizzare col concorso dello Stato in ragione del 50 % dell'annua quota fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

L'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è autorizzato ad effettuare, al comune di Perugia, la somministrazione dei due terzi del mutuo in parola, non appena stipulato il relativo contratto ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dal comune di Perugia in dipendenza del contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Al pagamento del saldo del contributo statale in capitale sarà provveduto mediante mandato tratto sul cap. 110 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, esigibile presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia, con quietanza del tesoriere comunale di Perugia e con l'intervento di un rappresentante del prefetto di Perugia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI — *Il Ministro per l'interno* PARRI

(33)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una filiale in Gradoli e Vitorchiano (Viterbo) della Banca del Cimino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata della Banca del Cimino, società per azioni con sede in Viterbo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Cimino, società per azioni con sede in Viterbo, è autorizzata ad aprire proprie filiali in Gradoli e Vitorchiano (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(34)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Caratteristiche dei biglietti di Stato da lire venti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393;

Visti gli articoli 1 e 7 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Veduto il decreto Ministeriale n. 138406 del 13 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1945, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 315, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, con il quale venne autorizzata la emissione di biglietti di Stato da L. 20 fissandone il contingente in L. 4.000.000.000;

Determina:

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 20 sono le seguenti:

I biglietti di Stato da L. 20 sono del formato carta di mm. 106 × 67 del formato stampa di mm. 100 × 61 nel recto e 99 × 60 nel verso.

I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta verticalmente al centro del biglietto, e formata dalla cifra « 20 » ripetuta a carattere stampatello.

Il recto del biglietto è composto da un disegno principale a stampa calcografica e da un sottofondo a stampa tipografica.

Il disegno centrale è composto: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri; seguono le diciture « Italia » su fondo chiaro e « Biglietto di Stato a corso legale » in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone in linea bianca su fondo retinato in linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro da uno spazio bianco riservato per il riscontro della filigrana; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simmetrici di bianco linea con motivo decorativo al centro.

Le due parti laterali sono composte da due elementi simmetrici di bianco linea con motivo decorativo riempiti nella parte interna da perline e cordoni; al margine della linea bianca un motivo di linea nera racchiuso da un filetto nero, determina il margine del biglietto.

In alto e in basso in una cornice di quattro elementi ondulati di linea bianca seguiti da quattro fondini geometrici riproducenti la cifra « 20 » terminanti con un listello, sono posti il numero e la serie del biglietto; nel centro a sinistra, l'effige della Dea Roma dello Zanelli posta di tre quarti; a destra, nel centro, in carattere nero contornato da un filetto bianco la dicitura « vale venti lire » intrecciata con la cifra « 20 » in bianco, appoggiata su di un rettangolo formato da due listelli a scacchiera su fondino grigio; sotto la dicitura sono poste le firme: Il Direttore generale del Tesoro - Ventura - « Il Cassiere speciale - Giovinco » - V. per la Corte dei conti - Simoneschi.

Fuori cornice sono poste le leggende: a destra « A. Repettati inc. » al centro « I.P.S. - Off. Carte Valori » a sinistra « G. Mataloni dis. ».

Il sottofondo unito, tipografico, colorisce l'intero disegno principale.

Il verso del biglietto, a stampa litografica, è composto da un disegno principale e da un sottofondo.

Il disegno principale è composto da una cornicetta decorativa in linea bianca; entro questa, a destra e sinistra, due figure allegoriche maschili rappresentanti l'Industria e l'Agricoltura sono poggiate su un festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro da uno spazio quadrato bianco riservato per il riscontro della filigrana, incorniciato ai lati sinistro e destro da due strisce decorative che racchiudono la dicitura « 20 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questa sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, nella parte superiore dello spazio bianco è posta la tabella recante la leggenda « la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.

Il disegno è riempito da un fondino geometrico composto dalla cifra « 20 » ripetuta.

Il sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.

Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

recto: fondo rosa giallastro, disegno principale verde scuro;

verso: fondo giallo caldo, disegno principale verde bottiglia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(45)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Trasformazione del sequestro della « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, in sindacato, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, con cui la « S.I.S.A. » Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la deliberazione del sequestratario;

Ritenuto che nella suindicata società sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 8 ottobre 1945, con cui la « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - è stata sottoposta a sequestro.

2. — La « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Muratore Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

(44) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Ikonta » (Importazione apparecchi ottici) con sede in Milano, corso Italia n. 8;

Visto il successivo decreto 14 novembre 1945, con cui è stato nominato sequestratario della suindicata società, in sostituzione dell'avv. Piero Valtolina, l'ingegnere Belloni Francesco il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto che occorre sostituire il predetto ing. Belloni Francesco con altra persona nell'incarico stesso;

Vista la legge 17 luglio 1944, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 331;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita « Ikonta » (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, in sostituzione dell'ing. Belloni Francesco, il rag. Gennaro Cimmino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1945

(46) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni « Il Mondo » ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » al fine di ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare;

Decreta:

La Rappresentanza generale - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » è autorizzata ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare.

Roma, addì 24 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(30)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Nomina dei presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Modena e di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

ing. Luigi Lorenzo Tardini, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena;

sig. Dialma Bastanzetti, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.

Approvazione di nuove tariffe concordate tra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici di navi mercantili italiane per il servizio radiotelegrafico di bordo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 6 ottobre 1927, col quale venne accordata alla Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.), con sede in Roma, la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche su navi mercantili italiane;

Visto l'art. 3 dell'atto di sottomissione allegato al decreto Ministeriale anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1939, col quale venivano approvati e resi esecutivi gli schemi di contratti concordati fra la « S.I.R.M. » e le ditte armatrici delle navi nazionali mercantili, per l'esecuzione del servizio radiotelegrafico di bordo;

Considerata la richiesta della « S.I.R.M. » intesa ad ottenere un adeguamento delle tariffe e visti gli accordi intervenuti fra la Società stessa e l'Armamento;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

In conformità degli accordi intervenuti tra la « S.I.R.M. » e le ditte armatrici, sono approvate e rese esecutive, con decorrenza 1° gennaio 1945, le seguenti varianti delle tabelle *A*, *A*-1 e *B* del vigente contratto-tipo relativo al servizio radioelettrico sulle navi mercantili italiane:

contributo annuo per spese generali e di organizzazione: maggiorazione del 400 % (quattrocento per cento);

contributo di primo impianto: maggiorazione del 600 % (seicento per cento);

canone annuo di affitto, manutenzione ed esercizio per i contratti tipo « A » *e* « B » (*apparecchi di proprietà della* « S.I.R.M. »): maggiorazione del 600 % (seicento per cento) per gli impianti eseguiti sino al 31 dicembre 1944 e del 700 % (settecento per cento) per gli impianti eseguiti dopo tale data;

canone annuo di manutenzione ed esercizio per i contratti tipo « C » (*apparecchi di proprietà dell'armatore*): maggiorazione del 700 % (settecento per cento);

percentuale a copertura delle spese generali per il personale marconista di ruolo della « S.I.R.M. »: supplemento di lire 900 (novecento) mensili o pro-rata per ogni marconista imbarcato, ferma restando la percentuale del 36,50 % (trentasei e mezzo per cento) sulla paga-base.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1945

Il Ministro: SCELBA

(53)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 gennaio 1946 - N. 3

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	100,45
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	89,30
Id. 5 % 1936	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

Media dei cambi e dei titoli del 5 gennaio 1946 - N. 4

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	100,50
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	88,825
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.